

Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Via IV Novembre, 46 – 36100 Vicenza

Direttore: Dr. Pierpaolo Pavan

PEC

protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it

Spett.le ditta

Oggetto: Applicazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

TARIFE FORFETTARIE ANNUE, ALLEGATO 2, SEZIONE 6, TABELLA A

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 02 febbraio 2021, n. 32 (di seguito decreto) **in sostituzione del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194** le cui disposizioni e tariffe di competenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le Autorità Competenti, tra le quali le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (di seguito AULSS), applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del terzo settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1.

L'AUSL per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A (**Allegato A**) del decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e dal quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella (art. 6, c. 6). Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale (art. 6, c. 8) e, nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'AULSS applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall'AULSS (art. 6, c. 9).

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i *cash and carry* sono **comunque** assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A (art. 6, c. 10).

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue, i *broker* e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6, c. 10).

È assoggettato alle tariffe di cui all'art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente (per l'anno 2022 l'anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6 del decreto (**Allegato B**).

Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'AULSS **nel mese di gennaio di ogni anno**, l'autodichiarazione (Allegato B) compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (art. 13, c. 3).

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'AULSS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2.

L'autodichiarazione non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei *cash and carry* di cui all'art. 6, c. 10 del decreto.

In caso di omessa trasmissione dell'autodichiarazione e di omesso pagamento della tariffa forfettaria annua da parte dell'operatore, l'AULSS applica i provvedimenti di cui all'art. 17 del decreto. In particolare, in caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, da parte dell'operatore delle attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'AULSS applica, per ogni anno di riferimento, in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta di cui alla medesima sezione (art. 17, c. 2).

Si rappresenta che la Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) viene resa ai sensi del DPR 445/2000 e a tal fine deve essere corredata dal documento d'identità del sottoscrittore.

Si ricorda che dal 1 gennaio 2022 le disposizioni e le tariffe di cui al D.Lgs n. 194/2008 non sono più applicate e sono sostituite dalle disposizioni e dalle tariffe di competenza delle AULSS previste dal D.Lgs n. 32/2021.

Distinti saluti.

Allegati:

- DLgs n. 32/2021 Allegato 2, sezione 6, tabella A (**Allegato A**)
- Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione – DLgs n. 32 /2021 Allegato 4, modulo 6 (**Allegato B**)

all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6;

ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;

ha iniziato l'attività in data successiva al 1 luglio;

ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d) l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento, ad esempio "cessata", "trasferita in territorio di competenza di altra Azienda sanitaria locale"): _____

In caso di omessa trasmissione della presente autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell'articolo 13 comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa prevista ai sensi dell'articolo 17 comma 2.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Data, _____

Privacy: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto.

IN FEDE

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile)

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità (art. 35 del DPR 445/2000 e s.m.i.)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Sezione 5 – Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III:

- a) Sezione VIII: prodotti della pesca – Impianti dei prodotti della pesca freschi - FFPP
- b) Sezione VIII: prodotti della pesca – mercato ittico all'ingrosso - WM
- c) Sezione VIII: prodotti della pesca – impianto collettivo per le aste - AH


Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Fase di esecuzione del controllo ufficiale	Euro/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese	Euro/per ogni tonnellata supplementare mensile
Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura - FFPP	1	0,5
Prima vendita nel mercato del pesce – AH, WM	0,5	0,25
Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al regolamento (CE) n. 2406/96	1	0,5

Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue.

Tabella A - Tipologia di attività produttiva dello stabilimento.

Attività produttiva dello stabilimento	Note	Livello di rischio		
		Basso	Medio	Alto
Caccia Attività registrate 852	Esclusione produzione primaria			
Pesca Imprese registrate 852 che effettuano attività di pesca	Esclusione Produzione Primaria			
Raccolta molluschi Imprese registrate 852 che effettuano attività di produzione/raccolta molluschi	Esclusione Produzione Primaria			



Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore latte crudo e uova	Esclusione Produzione Primaria			
Raccolta vegetali spontanei	Esclusione Produzione Primaria			
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano	Esclusione Produzione Primaria			
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	Esclusione Produzione Primaria			
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)		200	400	800
Produzione di bevande di frutta /ortaggi		200	400	800
Produzione di olii e grassi vegetali		200	400	800
Produzione di bevande alcoliche		200	400	800
Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi		200	400	800
Produzione di zucchero		200	400	800
Lavorazione del caffè		200	400	800
Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi	Inclusi i botanicals ai sensi delle LL.GG. Ministero della salute e del DM 10 agosto 2018	200	400	800
Produzione di pasta secca e/o fresca		200	400	800
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi		200	400	800
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)		200	400	800
Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.		200	400	800
Produzione di cibi pronti in genere	Incluse le preparazioni alimentari (esempio: ingrediente o ingrediente composto ai sensi del regolamento (UE) n.1169/2011) e gli alimenti in confezione non ricompresi nelle altre tipologie di attività.	200	400	800



Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia		200	400	800
Sale	Produzione, lavorazione e/o confezionamento del sale	200	400	800
Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura	Esclusione in quanto connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento			
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole	Esclusione in quanto connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento			
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	E escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	E escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800




Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria	Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario (in stabilimenti registrati o riconosciuti): miele, propoli, pappa reale, polline, ecc. Sono compresi stabilimenti registrati e riconosciuti che effettuano la lavorazione e/o miscelazione del miele e dei prodotti dell'apiario (attività post primaria)	200	400	800
Imprese registrate 852 che effettuano attività di centro di raccolta uova (CC) non annesso a stabilimento riconosciuto		200	400	800
Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti)	E escluso dal pagamento della tariffa qualora questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione	200	400	800
Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)	Inclusa ristorazione di comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti). Sono esclusi: - i terminali di sola somministrazione dei pasti;	200	400	800



	– i centri cottura che preparano il pasto (caldo o freddo in funzione della ricetta) e lo somministrano in loco in legame espresso (<i>cook and serve</i>), senza trasporto			
Ristorazione pubblica	Esclusione dal pagamento della tariffa			
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, <i>cash and carry</i>	Sono assoggettati alla tariffa anche i mercati generali e i mercati ortofrutticoli	200	400	800
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande	Escluso dal pagamento della tariffa			
Commercio ambulante	Escluso dal pagamento della tariffa			
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento	La tariffa deve essere corrisposta dall'operatore che ha la proprietà o la disponibilità dello stabilimento di deposito, anche qualora lo subaffitti. Sono esclusi gli stabilimenti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 1 comma 7 del presente decreto	200	400	800
Piattaforma di distribuzione alimenti		200	400	800
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti		200	400	800
Trasporto di alimenti e bevande conto terzi	Escluso dal pagamento della tariffa			
Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli		200	400	800
Industrie Produzione/Trasformazione/Confezionamento Alimenti a fini medici speciali e altri alimenti ex direttiva 2009/39/CE e modifiche e/o	Produzione e/o confezionamento di: – integratori alimentari ex direttiva	200	400	800



aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia	2002/46/CE – alimenti addizionati di vitamine e minerali ex regolamento (CE) n. 1925/2006			
Industrie Produzione/Trasformazione/confezionamento formule per lattanti e di proseguimento (direttiva 141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), latti destinati ai bambini e alimenti per la prima infanzia (direttiva 125/2006, modifiche e/o aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri dietetici (direttiva 2009/39, modifiche e/o aggiornamenti) destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia	Produzione e/o confezionamento di: – alimenti destinati alla prima infanzia (direttiva 2009/39/CE; direttiva 2006/141/CE e direttiva 125/2006/CE) – alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia (dir. 2009/39/CE; dir. 1999/21/CE, dir. 141/2006/CE) – alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esclusione delle categorie ii) e iii) (dir. 2009/39/CE)	200	400	800
Produzione e confezionamento di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari	Produzione e/o confezionamento e/o deposito all'ingrosso di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari	200	400	800
Deposito frigorifero autonomo – CS		200	400	800
Impianto autonomo di riconfezionamento –RW	Sono compresi gli stabilimenti che effettuano cernita, frazionamento e ghiacciatura dei prodotti della pesca	200	400	800
Mercato all'ingrosso – WM	Allegato 2, sezione 5	200	400	800
I Carni di ungulati domestici: Macelli - SH bovini, suini, ovini,	Allegato 2, sezione 1			



caprini, equini, ratiti				
I Carni di ungulati domestici: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
II Carni di pollame e di lagomorfi: Macello – SH	Allegato 2, sezione 1			
II Carni di pollame e di lagomorfi: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
III Carni di selvaggina allevata: Macello – SH	Allegato 2, sezione 1			
III Carni di selvaggina allevata: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
IV Carni di selvaggina cacciata: Laboratorio di sezionamento – CP	Allegato 2, sezione 2			
IV Carni di selvaggina cacciata: Centro di lavorazione selvaggina- GHE	Allegato 2, sezione 3			
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni macinate – MM		200	400	800
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Preparazioni di carni – MP		200	400	800
V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni separate Meccanicamente – MSM		200	400	800
VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP	Qualora lo stabilimento sia riconosciuto anche per la sezione 2, dell allegato 2, corrisponde la tariffa della sezione 6 e la tariffa della sezione 2, dell allegato 2, calcolata esclusivamente sulla base dei quantitativi commercializzati come carne fresca.	200	400	800
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di depurazione – PC		200	400	800
VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di spedizione – DC		200	400	800



VII Prodotti della pesca: Nave officina - FV	Allegato 1, Sezione 4			
VII Prodotti della pesca: Nave deposito frigorifero - ZV	Allegato 1, Sezione 4			
VII Prodotti della pesca: Impianti prodotti della pesca freschi - FFPP	Allegato 2, Sezione 5			
VII Prodotti della pesca: Impianto per carni di pesce separate meccanicamente - MSM		200	400	800
VII Prodotti della pesca: Impianto di trasformazione - PP		200	400	800
VII Prodotti della pesca: Mercato ittico - WM	Allegato 2, Sezione 5			
VII Prodotti della pesca: Impianto collettivo delle aste - AH	Allegato 2, Sezione 5			
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta - CC	Tariffa della sezione 6 prevista solo se il Centro di raccolta - CC è autonomo	200	400	800
IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione - PP	Allegato 2, Sezione 4			
IX Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico - PP	Allegato 2, Sezione 4			
IX Latte e prodotti a base di latte: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
IX Latte e prodotti a base di latte: Stagionatura - PP		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Centro di imballaggio - EPC		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento produzione uova liquide - LEP		200	400	800
X Uova e ovo prodotti: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XI Cosce di rana e lumache: Macello - SH		200	400	800
XI Cosce di rana e lumache: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XII Grassi animali fusi: Centro di raccolta - CC		200	400	800
XII Grassi animali fusi: Stabilimento di trasformazione - PP		200	400	800
XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati: Stabilimento di	Sono compresi tutti gli stabilimenti che	200	400	800



trasformazione – PP	procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati			
XIV Gelatine: Centro di raccolta (ossa e pelli) – CC		200	400	800
XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XV Collagene: Centro di raccolta (ossa e pelli) – CC		200	400	800
XV Collagene: Stabilimento di trasformazione – PP		200	400	800
XVI Prodotti altamente raffinati – PP	Solfato di condroitina altamente raffinato, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi	200	400	800

Sezione 7 Tariffa forfettaria per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento).

Tariffa	Euro/capo
Tariffa forfettaria per l'ispezione <i>ante mortem</i> in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento)	20

La tariffa di cui alla presente sezione è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione *ante mortem*.



